

Originale



Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N° 48

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G. VIGENTE. ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS.

Il giorno 30/11/2021 alle ore 21:05 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BASSO ALBERTO - Sindaco	Sì
2	CUCINELLA NICOLETTA - Vice Sindaco	Sì
3	SPINETO PAOLO - Assessore	Sì
4	DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Assessore	Sì
5	PRANDO ROBERTO - Consigliere	Giust.
6	BENVENUTO MICAELA - Assessore	Sì
7	LASAGNA STEFANO - Consigliere	Sì
8	DE FRANCHI FRANCESCA - Consigliere	Sì
9	DI MODUGNO LUCA - Consigliere	Sì
10	BRAINI FEDERICO FRANCESCO - Consigliere	Sì
11	DELLEPIANE EDOARDO - Consigliere	Sì
12	SCIFO' ROBERTO - Consigliere	Sì
13	GUERRA ENZO - Consigliere	Giust.
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	2

con l'intervento e l'opera di **Visca Dott. Marco - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BASSO ALBERTO - Sindaco**, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazioni del Consiglio Comunale :

- n. 12/2021 in data 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 nonché la relativa Nota di Aggiornamento;
- n. 13/2021 in data 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso inoltre:

– che il Comune di Arquata Scrivia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 46-18136 del 07/09/1992 e variante generale denominata “Variante Generale al P.R.G.C. – 2003” adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 12/2004 in data 9.4.2004, n. 30/2004 in data 29.10.2004, n. 8/2007 in data 23.3.2007 e n. 38/2007 in data 29.6.2007 e approvata, con ulteriori modifiche introdotte “ex officio”, con D.G.R. 11 febbraio 2008, n. 22-8181 pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 2008;

- che in data 29/05/2009, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2009, è stata approvata la Variante Parziale n. 1 “Opere pubbliche” al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i., con l’obiettivo di acquisire la conformità urbanistica ai fini della realizzazione di opere pubbliche previste nella programmazione comunale;

- che in data 1/02/2011, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2011, è stata approvata la Variante Parziale n. 2 “Spazio giovani” al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i., con obiettivo analogo al precedente, con particolare riguardo all’individuazione dell’area di 6.400 mq. ubicata nel centro del paese, ove è prevista la realizzazione di un parco urbano e di interventi di interesse comune da collegarsi con l’esistente oratorio;

- che in data 30/03/2011, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2011, è stata approvata la Variante Strutturale “Sottovalle” al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i., con l’obiettivo di acquisire la conformità urbanistica inerente la rettifica del confine comunale, aggregando la Frazione “Sottovalle”, precedentemente costituente parte del Comune di Gavi, al territorio del Comune di Arquata Scrivia a seguito D.C.R. n. 129-21096 del 5/06/2007 avente a oggetto: “Rettifica di confine tra i Comuni di Gavi e Arquata Scrivia, in Provincia di Alessandria, mediante aggregazione della frazione Sottovalle del Comune di Gavi al Comune di Arquata Scrivia. Articolo 7, Legge Regionale 2 dicembre 1992, n. 51”;

- che in data 16/07/2018, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2018, è stata approvata la Variante Parziale n. 3 “Riordino urbanistico” al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i., comportante una serie di modifiche inerenti aspetti normativi e tecnici finalizzati al riordino dello strumento urbanistico generale, secondo precise esigenze di razionalizzazione delle aree residenziali e produttive;

- che con Deliberazione C.C. n. 20/2019 del 20/07/2019 è stato adottato, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il PROGETTO PRELIMINARE della “VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 22-8181 del 11/02/2008 PER ADEGUAMENTO R.I.R., MICROZONAZIONE SISMICA, DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI ED ADEGUAMENTO PAI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE 2014”;

- che con Deliberazione C.C. n. 8/2021 del 29/01/2021, ad integrazione della summenzionata Deliberazione C.C. n. 20/2019, si è provveduto alla ri-adozione degli elaborati geologici e correlati modificati del progetto preliminare, ai sensi degli articoli 17, comma 4 e 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., dando atto che da tale data di riadozione si applicano le misure di salvaguardia, di cui all’art. 58 della richiamata legge, per tutte le parti del P.R.G.C. interessate dalla variante medesima;

Dato Atto che le motivazioni che hanno reso necessaria la progettazione di questa 4° Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale comunale riguardano esigenze in parte analoghe alle precedenti Varianti n. 1 - 2 – 3, con riferimento in particolare al riordino delle aree residenziali e agricole, principalmente mediante il ritorno all’uso agricolo di gran parte di aree residenziali e, in minor quantità, la trasformazione in residenziali di modeste porzioni di aree ad altra destinazione e/o riassetto di aree già ad uso abitativo, con una riduzione complessiva della destinazione residenziale pari a circa mq. 16.400 e ridefinizione di aree per standard urbanistici, che comportano inoltre una serie di modifiche relative ad aspetti normativi e tecnici secondo precise esigenze di razionalizzazione dello strumento urbanistico generale;

Atteso che, in particolare, si è manifestata l'esigenza di apportare "modifiche puntuali" allo strumento urbanistico vigente, come ampiamente e dettagliatamente esplicitato nella relazione illustrativa di progetto, di seguito riassunte per punti:

- 1) *Modifica della destinazione urbanistica di una porzione d'area dall'attuale classificazione del PRG vigente di "aree vincolate a verde privato", non corrispondente allo stato dei luoghi, ad "aree residenziali B2" per consentire la costruzione di un'autorimessa privata;*
- 2) *Ridelimitazione della destinazione di "aree a verde privato" e cambio d'uso ad "aree residenziali B2" di una porzione di terreno non interessata da vegetazione arborea con una superficie pari a mq. 660;*
- 3) *Ridelimitazione della destinazione di "aree a verde privato" e cambio d'uso ad "aree residenziali B2" di una porzione di terreno non interessata da vegetazione arborea con una superficie pari a mq. 690;*
- 4) *Ridefinizione delle destinazioni urbanistiche di una porzione di territorio facente parte, nel PRG vigente, dell'area "PEC 1" in frazione Rigoroso;*
- 5) *Cambio di destinazione d'uso di lotto di terreno in frazione Varinella da residenziale ad agricola;*
- 6) *Cambio di destinazione d'uso di lotto di terreno in frazione Varinella da residenziale ad agricola in aderenza alla precedente;*
- 7) *Ridefinizione e riclassificazione di porzione di territorio facente parte, nel PRG vigente, del "PEC 1" in frazione Varinella;*
- 8) *Ridefinizione e riclassificazione di porzione di territorio facente parte, nel PRG vigente, del "PEC 1" in frazione Varinella e parziale modifica di destinazione da residenziale ad agricola;*
- 9) *Revisione dell'individuazione cartografica delle "aree di salvaguardia finalizzate all'istituzione di nuove aree protette" derivante dal PTP in corerenza con il PTP stesso in frazione Vocemola;*
- 10) *Trasformazione di una porzione di area da residenziale a verde privato in frazione Rigoroso;*
- 11) *Regolarizzazione di una porzione di perimetro del centro abitato della frazione Vocemola mediante trasformazione di porzione di area da agricola a residenziale;*
- 12) *Riconoscimento di area edificata esistente a carattere residenziale, attualmente erroneamente individuata in parte produttiva e in parte agricola;*
- 13) *Modifica della destinazione urbanistica da agricola a residenziale di porzione di area ubicata in adiacenza all'abitato di via della Barca;*
- 14) *Eliminazione dell'intera area residenziale edificabile appartenente al comparto residenziale "a1" del "PEC 3" in località Castello, ad eccezione dello standard P34, che viene confermato e dello standard V32, che viene mantenuto ma mutato in P39;*
- 15) *Traslazione di area a standard P24 in lotto adiacente attualmente residenziale e trasformazione dell'attuale P24 in area a verde privato in località Pessino;*
- 16) *Individuazione con la sigla V2bis di area a standard pubblico esistente in adiacenza a Parco Mairano al fine di accorparla allo stesso;*
- 17) *Modifica di classificazione di area residenziale edificabile da "C – di espansione" a "B - di completamento", sottraendola al "PEC 3" ed accorpandola a lotto esistente privato in frazione Varinella;*
- 18) *Trasposizione cartografica della previsione del percorso ciclabile denominato "pedalando nella storia" localizzato lungo via del Vapore fino al sito archeologico di Libarna, per la parte insistente nel Comune di Arquata Scrivia;*
- 19) *Individuazione nella cartografia di PRG dell'ambito del sito di interesse comunitario "SIC9 denominato "IT1180030 – Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio"*

- 20) *Individuazione sulla cartografia di PRG, mediante apposito simbolo a forma di stella, di edificio esistente in area agricola in via della Barca ai fini di trasferimento di volumetria di edificio da demolire individuato in classe geologica IIIc con la Variante Strutturale in itinere;*
- 21) *Eliminazione di una porzione di area a standard verde pubblico V35 in frazione Sottovalle, per restituirla all'originaria destinazione agricola, attualmente boscata;*

Rilevato che per le aree a standard P34 – P39 – P24 – V2bis, di cui ai punti 14 – 15 – 16 dell'elenco precedente, si è reso necessario avviare il procedimento di apposizione di Vincolo preordinato all'Esproprio, ai sensi art. 11 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i., mediante avviso con raccomandata A.R. ai proprietari risultanti dagli atti catastali (prot. nn. 9431 – 9426 – 9437 – 9443 del 01/07/2021), ovvero, limitatamente all'area V2bis, mediante avviso pubblico ai sensi del comma 2 del predetto articolo 11 (prot. n. 9422 del 01/07/2021), in quanto il numero dei destinatari, in qualità di aventi causa della ditta proprietaria risultante dagli atti catastali non più reperibile, è superiore a 50, dando contestualmente notizia della possibilità di formulare osservazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata e/o dalla pubblicazione dell'avviso, e della facoltà, da parte dell'amministrazione comunale, in caso di ricevimento di osservazioni, di esaminare e controdedurre le stesse anche in una fase successiva all'adozione del progetto preliminare della variante parziale, purché prima dell'approvazione del progetto definitivo della stessa da parte del Consiglio Comunale;

Dato Atto, inoltre, di quanto segue:

- le suddette modifiche in variante rivestono interesse pubblico e rispondono ad esigenze di razionalizzazione infrastrutturale del territorio;
- per le suddette finalità è stato affidato incarico per la redazione della variante parziale, comprensiva di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, allo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL) con Determinazioni n. 676 (39) del 30/12/2019 e n. 507 (33) del 11/12/2020 e, per la redazione degli allegati geologico-tecnici, al Dott. Elio Guerra di Arquata Scrivia (AL), con Determinazione n. 541 (35) del 17/12/2020, da parte del Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;
- la Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste, come espressamente riportato nel capitolo "PREMESSA" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, con riferimento al comma 5 dell'art. 17, soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
 - b) *non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;*
 - e) *non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile linda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*
 - f) *non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;*
 - g) *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
 - h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*

- le aree interessate dalla Variante Parziale sono tutte interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, ai sensi del comma 6 dell'art. 17. Viene richiamata a tal fine la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di
- variante, contenuta nell'"*Allegato 4: Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante*" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto;
- viene espressamente qui richiamato, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il prospetto numerico relativo alla capacità insediativa residenziale e al rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), contenuto nel capitolo "VERIFICHE" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, altresì estrapolato in sintesi per essere materialmente allegato alla presente deliberazione sub "A" al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
- con Deliberazione C.C. n. 3/2004 in data 17/03/2004 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000 e con Deliberazione C.C. n. 21/2011 in data 30/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio della Frazione Sottovalle con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000;
- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali approvati;

Preso Atto dell'esaustiva Relazione illustrativa dell'Assessore all'Urbanistica Arch. Micaela Benvenuto in merito alle finalità della presente Variante al P.R.G.C. la quale, in particolare, evidenzia i contenuti essenziali della stessa e in dettaglio:

- Modifica della destinazione urbanistica di porzione di "Area vincolata a verde privato" ad "Aree residenziali B2" in Viale Rimembranza/Via Ertà.
- Modifica della destinazione urbanistica di due porzioni di "Aree vincolate a verde privato" ad "Aree residenziali B2" in Via San Giovanni.
- Ridefinizione delle destinazioni urbanistiche di una porzione di territorio facente parte nel PRG Vigente dell' "Area Pec1" in Frazione Rigoroso.
- Eliminazione di un'area destinata a standard (parcheggio) nel PRG vigente in località Pessino e contestuale individuazione di una nuova area parcheggio.
- Individuazione a verde pubblico, con sigla V2bis, di , una porzione di standard già qualificati a verde pubblico in adiacenza al Parco Mairano, che verrà assoggettata ad esproprio.
- Modifica su richiesta di un privato della destinazione urbanistica di una porzione di terreno edificabile con cambio di destinazione d'uso da "residenziale di Tipo C di espansione" ad "Aree residenziali B2" a Varinella.
- Trasposizione cartografica della previsione del percorso ciclabile denominato "pedalando nella storia", localizzato lungo la Via del Vapore e che si estenderà fino a raggiungere il Sito Archeologico di Libarna.
- Individuazione sulla cartografia di PRGC di edificio esistente ubicato in Via della Barca e ricompreso in zona agricola, ai fini della trasposizione di volume attualmente collocato in classe IIIC.

Dopo breve e costruttiva discussione nella quale il Sindaco fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'edificabilità complessiva derivante dall'adozione della presente Variante e all'apposizione di alcuni Vincoli finalizzati all'esproprio previsti in quest'ultima;

Visto il progetto preliminare di Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, commi 5 – 6 - 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dallo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL) e dal Dott. Elio Guerra di Arquata Scrivia (AL) per gli aspetti geologici, che si compone degli atti tecnici, datati febbraio 2021 e aprile 2021, presentati al Comune in data 29/03/2021, prot. n. 4152 e 09/04/2021, prot. n. 4826, depositati presso il Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 5 – 6 - 7 dell'art. 17;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*";

Considerato che, ai sensi della succitata D.G.R., è possibile integrare lo svolgimento della fase di Verifica di Assoggettabilità alla VAS con il procedimento di approvazione della Variante Parziale, secondo lo schema accuratamente descritto al punto j.1. dell'allegato 1 alla predetta deliberazione, che prevede l'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale **comprendiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS**, e che pertanto, ad avvenuta pubblicazione per trenta giorni, i predetti documenti saranno trasmessi ai soggetti con competenza ambientale, i quali invieranno i pareri entro i successivi trenta giorni dal ricevimento, e alla Provincia, la quale entro quarantacinque giorni formulerà il proprio parere, anche ai fini della VAS;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in vigore;

Visto lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Visti i Pareri Favorevoli in merito alla Regolarità Tecnica e Contabile del presente atto formulati dai competenti Responsabili dei Servizi interessati a sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che si allegano alla presente delibera a costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Consigliere Dellepiane Edoardo si allontana dall'Aula prima di procedere alla votazione;

Con Voti Favorevoli Unanimi (10 votanti) espressi in forma palese;

DELIBERA

1)Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti.

2)Di Adottare la Variante Parziale n. 4 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., redatta dallo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL) e dal Dott. Elio Guerra di Arquata Scrivia (AL) per gli aspetti geologici, costituita dai seguenti elaborati e atti tecnici, datati febbraio 2021 e aprile 2021, presentati al Comune in data 29/03/2021, prot. n. 4152 e 09/04/2021, prot. n. 4826, in formato cartaceo e mediante file .pdf e .p7m su CD:

- Relazione Illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione, confezionate in unico fascicolo in formato A3, contenente gli Allegati 1 – 2 – 3 - 4;
- Tavola n. 2A - "Planimetria di piano relativa alla zona nord" - Scala 1:5000
- Tavola n. 2B - "Planimetria di piano relativa alla zona sud" - Scala 1:5000

- Tavola n. 2C - "Planimetria di piano relativa alla frazione Sottovalle" - Scala 1:5000
- Tavola n. 3A - "Sviluppo relativo al Concentrico" - Scala 1:2000
- Tavola n. 3B - "Sviluppo relativo al Concentrico" - Scala 1:2000
- Tavola n. 3C - "Sviluppo relativo alla Frazione Varinella" - Scala 1:2000
- Tavola n. 3D - "Sviluppo relativo alle Frazioni di Rigoroso e Vocemola" - Scala 1:2000
- Tavola n. 3E - "Sviluppo relativo alla Frazione Sottovalle" - Scala 1:2000
- Relazione geologico-tecnica

documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati a quest'ultimo e materialmente depositati agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta adozione, saranno depositati in originale presso il suddetto Servizio.

3)Di Adottare inoltre:

- il fascicolo contenente le **Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.** opportunamente integrate con le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n. 4;
- il documento di **"verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – rapporto ambientale preliminare"**;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati a quest'ultimo e materialmente depositati agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta adozione, saranno depositati in originale presso il suddetto Servizio e altresì trasmessi agli enti competenti ai fini dell'acquisizione dei dovuti pareri;

4)Di Dare Atto che:

- le suddette modifiche in variante rivestono finalità d'interesse pubblico e rispondono ad esigenze di razionalizzazione infrastrutturale del territorio;
- il procedimento di VAS risulta integrato con il procedimento di approvazione della variante parziale secondo lo schema accuratamente descritto al punto j.1. dell'allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."*, che prevede l'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale **comprendiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS**.
- la Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste, come espressamente riportato nel capitolo "PREMESSA" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, con riferimento al comma 5 dell'art. 17, soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;*
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;*
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;*
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile linda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- le aree interessate dalla Variante Parziale sono tutte interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, ai sensi del comma 6 dell'art. 17. Viene richiamata a tal fine la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante, contenuta nell'**"Allegato 4: Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante"** all'interno della Relazione Illustrativa di progetto;
 - viene espressamente qui richiamato, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il prospetto numerico relativo alla capacità insediativa residenziale e al rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), contenuto nel capitolo **"VERIFICHE"** all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, altresì estrapolato in sintesi per essere materialmente **allegato alla presente deliberazione sub "A" al fine di costituirne parte integrante e sostanziale**;
 - con Deliberazione C.C. n. 3/2004 in data 17/03/2004 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000 e con Deliberazione C.C. n. 21/2011 in data 30/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio della frazione Sottovalle con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000;
 - per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali approvati;

5)Di Dare Atto che il Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente, in quanto Responsabile del Procedimento urbanistico, e il Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici, in quanto responsabile del Procedimento di VAS, provvederanno a svolgere i necessari successivi adempimenti di rispettiva competenza;

6)Di Dichiarare con separata e conforme Votazione Favorevole Unanime la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

7)Di Dare Atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- Giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
BASSO ALBERTO



il Segretario Comunale
Visca Dott. Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1214 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/12/2021 al 24/12/2021, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 09/12/2021

Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
Motto Antonella



Il Segretario Comunale
Visca Dott. Marco

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

che la retro estesa deliberazione ha efficacia con decorrenza 30/11/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 09/12/2021

Il Segretario Comunale
Visca Dott. Marco



- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _____

Il Segretario Comunale
Visca Dott. Marco

